



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### Deliberazione n. 81 del 15/12/2022

Adunanza – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

### OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2023.

L'anno **duemilaventidue** addì **quindici** del mese di **dicembre** alle ore **14:30** nella sala delle adunanze consiliari, convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Il Segretario Generale Dott. Fanti Andrea, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **22** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n. **76** del **15/12/2022**).

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Gurioli Andrea – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Guidotti Isabella, Pedica Mirko e Cantoni Fabio.

Risultano presenti gli Assessori: Bevacqua Concetta, Masetti Massimo, Nanni Paolo, Negroni Barbara, Pinelli Simona e Ruggeri Matteo.

Successivamente il Presidente della seduta del Consiglio comunale introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 6 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

BOSSO MASSIMO	Presente	ABAGNATO SAMUELE	Presente
CASONI CHIARA	Presente	CANTONI FABIO	Presente
GURIOLI ANDREA	Presente	AGOSTINELLI FABRIZIO	Presente
GUIDOTTI ISABELLA	Presente	SETA ERIKA	Presente
DURANTE MARIO	Presente	PEDICA MIRKO	Presente
CIRAULO FRANCO	Presente	MAZZA MARIA	Assente
PERI LORENA	Presente	CEVENINI BRUNO	Presente
FRASCAROLI TAMARA	Presente	TONELLI ANDREA	Presente
MOROTTI ALICE	Presente	BAGLIERI GIOVANNI	Presente
TRITTONI GABRIELLA	Presente	LA MORGIA UMBERTO	Assente
MELI GIULIA	Presente	DALBONI GABRIELE	Presente
ATTANASIO MARIA	Presente	CAPPELLINI PIETRO	Presente
CAMARDA LUCA	Presente		

**PRESENTI N. 23**

**ASSENTI N. 2**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Legge 27 dicembre 2019 n. 160, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio previsionale per il triennio 2020 – 2022”, che ha riformato l’imposta unica comunale e riorganizzato interamente la disciplina dell’imposta municipale propria (IMU), fornendo della stessa una nuova e compiuta organizzazione normativa;

Richiamata la deliberazione CC n. 28 in data 21 maggio 2020, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento per l’applicazione dell’IMU;

Vista la legge di Bilancio 2021, approvata con legge n. 178 del 30 dicembre 2020;

Richiamato, in particolare, il disposto dell’articolo 1 commi 756 e 757 della citata legge 160/2019, ai sensi dei quali è delineato un nuovo percorso per la determinazione del sistema di aliquote da applicare nell’IMU:

756. A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto può essere comunque adottato.

757. In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non è idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote;

Considerato che:

- a) alla data attuale il decreto ministeriale di attuazione del comma 757 citato non è ancora stato emanato;
- b) nondimeno il Comune ha l’esigenza di approvare il proprio bilancio di previsione senza ritardi;
- c) il Dipartimento delle finanze, con Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, aveva già precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote (alle sole fattispecie da individuarsi con le modalità indicate al comma 756) potrà decorrere in ogni caso solo in seguito all’adozione del decreto stesso, divenendo quindi solo in quel momento vincolante redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante;
- d) pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l’inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all’approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Visto l’articolo 13 comma 15 del D.L. 201/2011, convertito in legge con modificazioni con la legge 214/2011, il quale prevede:

15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le

delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Preso atto dell'andamento storico delle riscossioni e tenuto conto delle attività di nuova edificazione in corso, come anche degli effetti dell'ampliamento delle basi imponibili connesse alle attività di recupero tributario in corso di effettuazione, ed altresì degli effetti dei regimi agevolati attualmente previsti dalla norma;

Dato atto che con la deliberazione GC 177 del 15/11/2022 è stato approvato lo schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 11 D.LGS .n. 118/2011)";

Dato atto che con la deliberazione GC 174 del 15/11/2022 è stato approvato il "Documento Unico di Programmazione 2019-2024. Approvazione Nota di aggiornamento per il triennio 2023-2025";

Valutata la congruità della ipotesi di stanziamento fissata in euro 9.300.000, al netto dell'applicazione della trattenuta statale per l'alimentazione del fondo di solidarietà;

Ritenuto, pertanto, per quanto sopra esposto, di potersi procedere a deliberare le aliquote per la riscossione dell'IMU 2023 secondo la configurazione storica tradizionale e in continuità di misura ed assetto, con riserva di successivo intervento deliberativo qualora il richiamato decreto ministeriale venga emanato ed occorra procedere a separata e nuova deliberazione consiliare;

Tutto ciò premesso, valutato e considerato;

Richiamato il disposto dell'articolo 1 comma 169 della legge 296/2006, ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

Dato atto che, con verbale n. 30 del 05 dicembre 2022, è stato acquisito agli atti il parere obbligato-

rio espresso sul presente atto a contenuto regolamentare, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti a norma dell'articolo 239, lettera b) punto 7) del Testo Unico degli Enti Locali, d. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Sentita la Giunta Comunale;

Sentita altresì la Commissione Consiliare competente in materia che ha espresso il relativo parere in atti in data 05 dicembre 2022;

Dato atto che ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, sono stati acquisiti ed allegati alla presente deliberazione di cui costituiscono parte integrante e sostanziale, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili del servizio interessato;

Visto il D.Lgs 18 agosto 2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Uditi:

L'illustrazione dell'Assessore Bevacqua;

I seguenti interventi in sede di discussione generale: Consigliere Durante (P.D.); Consigliere Pedica (Centrodestra per Casalecchio); Assessore Bevacqua;

La dichiarazione di voto del Consigliere Pedica (Centrodestra per Casalecchio), il quale anticipa il voto contrario del proprio Gruppo consiliare;

Richiamata la registrazione in atti, alla quale si fa integrale rinvio per tutti gli interventi sopra indicati;

Visto l'esito della votazione, accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori:

Presenti:	23	
Votanti:	22	
Favorevoli:	16	(Gruppi P.D., E'Wiva Casalecchio, Casalecchio da vivere)
Contrari:	6	(Gruppi Centrodestra per Casalecchio, Lista Civica Casalecchio di Reno, Gruppo Misto)
Astenuti:	1	(Gruppo Movimento 5 stelle)

## **DELIBERA**

1. di dare atto che la presente deliberazione è assunta nell'esercizio della potestà regolamentare generale prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 446 del 1997 e ss.mm.ii., per la determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), tributo riformato e disciplinato con le disposizioni dei commi da 738 a 783 dell'articolo 1 della Legge 160/2019;

2. di definire, per quanto in premessa evidenziato e considerato, le aliquote per la riscossione dell'IMU 2023, tenendo conto dei vincoli indicati dalla Legge 160/2019, come di seguito indicato:

### **ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU 2023**

**ALIQUOTA BASE (ORDINARIA) 1,06%**

L'aliquota ordinaria trova applicazione in ogni caso e fattispecie non riconducibile ai casi di aliquota agevolata elencati di seguito. L'elencazione che segue, relativa ad aliquote inferiori alla misura massima, è da intendersi esaustiva e non suscettibile di estensione a casi simili o non espressamente contemplati e disciplinati.

ALiquota ABITAZIONE PRINCIPALE – solo su case di lusso (A1 – A8 – A9) - 0,6%  
E' stabilita nella misura massima consentita dalla legge l'aliquota IMU applicabile alle case cd. di lusso.

DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE (A1, A8 e A9) - 200 EURO - misura di legge

ALiquOTE AGEVOLATE IMU 2023 (entro i limiti ammessi dalla legge)

#### LOCAZIONI A CANONE CONCORDATO

Sono assoggettate all'aliquota 0,86%.

E' riservata alle UIU ad uso abitativo (pertanto solo categoria A diversa da A10) e relative pertinenze (C2, C6 o C7) interamente concesse in locazione a canone concordato a titolo di abitazione principale alle condizioni definite in appositi accordi fra le organizzazioni della proprietà edilizia e quelle dei conduttori, ed esclusivamente per il caso di cui all'articolo 2 comma 3 della legge 431/1998, in favore di:

- a) persone fisiche che le utilizzino come propria abitazione principale (dimora abituale e contestuale residenza anagrafica);
- b) studenti universitari, non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, iscritti ad un corso di laurea, ad un diploma universitario o ad una specializzazione post-laurea presso l'Università agli Studi di Bologna;
- c) lavoratori, non residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, che svolgono stabilmente la propria attività lavorativa a Casalecchio di Reno oppure in altro Comune della Provincia di Bologna, in modo che il luogo di lavoro risulti più vicino alla abitazione a Casalecchio di Reno rispetto alla sede della residenza anagrafica o sia dimostrabile il migliore e più agevole collegamento fra l'abitazione in Casalecchio ed il luogo di lavoro rispetto che al luogo di residenza.

Il riconoscimento dell'aliquota agevolata è subordinato alla verifica delle condizioni minime sopra descritte, relative allo status dell'inquilino, e all'eventuale ulteriore accertamento, con qualsiasi mezzo eseguito, che risultasse necessario per verificare il rispetto delle predette condizioni. In assenza dei predetti requisiti il proprietario sarà chiamato a corrispondere la differenza di imposta (ad aliquota base-ordinaria) con applicazione delle sanzioni ed interessi, se ed in quanto dovuti, e fatta salva, comunque, la facoltà di ravvedersi operosamente.

A partire dall'anno 2022 è consentito al proprietario-soggetto passivo continuare ad utilizzare l'aliquota agevolata, nel caso di occupazione con sfratto, fino all'esecuzione dello sfratto o alla spontanea liberazione dell'immobile da parte dell'occupante senza titolo.

#### TERRENI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE

A norma del disposto dell'art. 1 comma 758 della legge 160 del 2019 i terreni agricoli, purché posseduti e condotti da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, in qualunque parte del Comune situati, sono esenti.

Tutti gli altri terreni agricoli (non a conduzione diretta da parte di coltivatore agricolo o imprenditore agricolo professionale) dovranno invece scontare l'imposta applicando l'aliquota ordinaria 1,06%.

#### BENI STRUMENTALI D'AZIENDA POSSEDUTI E UTILIZZATI DIRETTAMENTE DA AZIENDE IN CRISI

L'aliquota IMU è ridotta allo 0,76%.

L'agevolazione di aliquota è applicabile alle U.I.U., iscritte con categoria catastale A10, B, C (esclusi C2 e C6), D, possedute quali beni strumentali possedute e direttamente utilizzate da aziende (soggetto passivo IMU) solo nel caso in cui la stessa azienda nel corso dell'anno 2019 abbia usufruito degli ammortizzatori sociali (qualsiasi forma ammessa dalla legge) previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015 n° 148 e non abbia ridotto, nel corso dello stesso anno, il personale.

Il ricorso, durante l'anno 2020 o 2021, alla cassa integrazione per causa COVID non dà diritto alla fruizione di specifica agevolazione in termini di aliquota.

## IMMOBILI MERCE

Aliquota 0,0% immobili merce , costruiti per la vendita ed invenduti

Sussiste tale qualità quando la ditta costruttrice ha terminato i lavori di edificazione, ha proceduto all'accatastamento dei beni e mantiene il possesso degli stessi, senza alcun trasferimento di titolarità o altro atto idoneo a trasferire la soggettività passiva, nello stato di invenduto, potendosi ricavare dalle scritture contabili che tale era la destinazione dei beni stessi. L'interessato deve presentare apposita dichiarazione.

A norma del disposto dell'art. 1 comma 751 della legge 160 del 2019 tali immobili, se in possesso dei requisiti oggettivi che li qualificano come immobili merce, sono esenti da IMU a decorrere dal 1° gennaio 2022.

## FABBRICATO RURALI STRUMENTALI

Aliquota 0,1 %

### CASI PARTICOLARI DI USO GRATUITO A PARENTE.

Ferma restando l'autonoma applicabilità della riduzione del 50% della base imponibile stabilita dal comma 747 lettera c) della legge 160/2019, alle condizioni specifiche stabilite dalla norma richiamata, alcuni casi di uso gratuito vengono beneficiati con l'applicazione (in aggiunta) di un'aliquota agevolata 0,86%, alle condizioni di seguito specificate:

L'aliquota ordinaria da applicare nel caso di uso gratuito a familiare entro il primo grado è l'aliquota ordinaria 1,06%.

L'aliquota si riduce nelle misure e nei casi particolari di seguito descritti e solo alle condizioni tassativamente indicate:

- aliquota 0,86% solo per i seguenti tre casi:

a. U.I.U. e relativa pertinenza che sia l'unica proprietà immobiliare del soggetto proprietario (o titolare di altro diritto reale che generi soggettività passiva) che sia residente a Casalecchio di Reno in altro appartamento locato qualora l'unica proprietà sia concessa in uso gratuito a parente in linea retta entro il secondo, in linea retta e collaterale, ivi residente anagraficamente;

b. Uso gratuito con scambio fra parenti in linea retta di primo grado dell'appartamento di proprietà (e relativa pertinenza), anche se uno dei due immobili abitativi oggetto dello scambio è situato in altro Comune. In questo caso la misura di eccezione rispetto all'aliquota ordinaria si giustifica nella volontà di salvaguardare situazioni nelle quali speciali esigenze familiari abbiano reso necessario lo scambio in case di residenza. La circostanza si verifica quando ad esempio e tipicamente il genitore anziano si ritira a vivere nella casa (più piccola) di proprietà del figlio ed il figlio abbia l'uso gratuito della casa di proprietà del genitore. L'applicazione dell'aliquota massima in questo caso apparirebbe eccessivamente onerosa e non riconducibile tanto ad un prelievo connesso a pluriproprietà, quanto piuttosto a circostanze speciali del vivere comune. Questa agevolazione è consentita anche qualora il proprietario o entrambi i proprietari dispongano di altri beni immobili o quote di altri beni immobili ed è ammessa anche qualora il bene ceduto in uso gratuito sia posseduto pro quota;

c. appartamento e relative pertinenze concesse in uso gratuito a familiare entro il primo grado (genitore o figlio) portatore di disabilità fisica o psichica grave - attestata da invalidità nel grado 100% dalle autorità previdenziali o sanitarie - che vi risieda anagraficamente. L'agevolazione spetta al proprietario indipendentemente dal luogo di residenza dello stesso.

### ALiquota RIDOTTA PER ALCUNE FATTISPECIE DI CONTRATTI DI LOCAZIONE

Al fine di tutelare alcune tipologie di contratti di locazione previste dalla legge o definite anche in funzione di accordi dei quali è parte il Comune, destinati alla locazione per le fasce più deboli, nell'esercizio della facoltà concessa dal comma 754 dell'art. 1 della legge 160/2019 (il quale prevede che l'aliquota di base è pari allo 0,86% e che il Comune può aumentarla fino al valore 1,06% oppure diminuirla fino all'azzeramento) si stabiliscono alcuni casi di aliquote agevolate:

- Aliquota 0,45% per le U.I.U. accatastate in categoria A (diversa da A10) oppure in categoria C2, C6 o C7, di proprietà di soggetto giuridico titolare di contratto, redatto con il Comune di Casalecchio di Reno, per la locazione di alloggi a prezzo calmierato in forza dell'accordo di programma per l'area ex Volpe. Il riconoscimento dell'agevolazione spetta al soggetto attuatore dell'intervento edilizio per la costruzione di 115 immobili destinati alla locazione trentennale, alle condizioni di prez-

zo calmierato indicate dal Comune. Questa misura rispecchia la tutela di salvaguardia delle misure di canone calmierato frutto dell'accordo di programma e la volontà di salvaguardare il sinallagma contrattuale trasfuso nel citato accordo di programma ed il piano economico finanziario posto a base dell'accordo stesso.

NEGOZI del cd. "commercio di vicinato"

Aliquota 0,96% per tutte le U.I.U. accatastate nella categoria C1 presenti sul territorio comunale (se effettivamente utilizzate) ad eccezione dei C1 collocati nelle aree dei grandi centri commerciali che restano assoggettati all'aliquota ordinaria. Pertanto ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata 0,96% il contribuente interessato dovrà accertarsi della sussistenza di due requisiti:

a) che il C1 interessato sia effettivamente utilizzato (per il periodo di non utilizzo si applicherà l'aliquota ordinaria 1,06%);

b) che il C1 non sia incluso in nessuno dei mappali di seguito elencati (elenco dei mappali relativi alla delimitazione dell'area dei grandi centri commerciali, all'interno dei quali il C1 vedrà applicata l'aliquota 1,06% indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno utilizzato):

foglio 1 mappale 442

foglio 1 mappale 535

foglio 1 mappale 590

foglio 1 mappale 630

foglio 3 mappale 646

foglio 4 mappale 55

foglio 4 mappale 993

foglio 4 mappale 1049

foglio 4 mappale 1074.

Resta inteso che l'applicazione dell'aliquota agevolata, legata all'effettivo utilizzo del C1 per l'esercizio del commercio cd. di vicinato, avrà luogo con applicazione dei criteri IMU di calcolo in funzione dei mesi di possesso/utilizzo e della percentuale di possesso. Sono ammessi al beneficio dell'aliquota ridotta sia i soggetti passivi diretti utilizzatori del bene sia anche i possessori soggetti passivi che locano o concedono in uso gratuito l'unità immobiliare accatastata in C1.

La misura selettiva limita l'applicazione dell'aliquota agevolata ai soli negozi di vicinato intendendo con questo l'amministrazione adottare una misura di tutela del commercio di vicinato mediante salvaguardia fiscale dei negozi non inclusi nell'area dei grandi centri commerciali (nei quali l'attrattiva commerciale e la presenza di clienti è notoriamente maggiore).

BENI DELLA SOCIETA' PATRIMONIALE ADOPERA

Aliquota 0,46% per gli immobili di proprietà della società patrimoniale a totale partecipazione comunale, *in house* soggetta a controllo analogo, in considerazione della circostanza che i beni sono posseduti quali beni strumentali ed essenziali per l'esercizio di attività di generale utilità e dunque senza finalità lucrative.

CONDIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE ALIQUOTE AGEVOLATE

Ai fini della fruizione delle aliquote agevolate (in quanto definite in misura inferiore al valore ordinario stabilito) indicate nel presente atto il contribuente interessato è tenuto a presentare apposita domanda su conforme modello predisposto d'ufficio entro e non oltre il 31 dicembre 2023, a pena di decadenza dal beneficio. Non deve essere presentata alcuna nuova dichiarazione nel caso in cui le circostanze che danno diritto all'agevolazione siano già state dichiarate con riferimento all'anno 2022 e non siano cambiati i presupposti o le condizioni.

La presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sopra indicata è condizione indispensabile per il riconoscimento del beneficio.

Non deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, né la denuncia su modello ministeriale, se nell'anno 2022 o in anno antecedente la circostanza è già stata dichiarata e le condizioni non sono cambiate.

3. di dare atto che la presente deliberazione esplica effetti a far data dal 1° gennaio 2023;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente delibera-

zione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia.



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Presidente del Consiglio  
GURIOLI ANDREA

Il Segretario Generale  
FANTI ANDREA